

PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA

UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE

DISCIPLINARE DI GARA

RELATIVO ALLE PRESCRIZIONI, ALLE MODALITA' PER LA PARTECIPAZIONE, PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA, A PROCEDURA APERTA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPOSIZIONE, IMPAGINAZIONE, STAMPA, CONFEZIONE, CONSEGNA, SPEDIZIONE E DISTRIBUZIONE DELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA, DEL RELATIVO INDICE, NONCHE' LA FORNITURA DEL FORMATO ELETTRONICO DI TUTTI I SUOI FASCICOLI

CIG 8199342710

IMPORTO STIMATO A BASE D'ASTA EURO 3.000.000,00 I.V.A. ESCLUSA

INDICE

Art. 1 - Quadro giuridico di riferimento	pag. 3
Art. 2 - Modalità di accesso agli atti di gara	“ 3
Art. 3 - Soggetti ammessi alla gara	“ 3
Art. 4 - Condizione di partecipazione e requisiti minimi di ammissibilità	“ 4
Art. 5 - Accordo di Programma Quadro Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana - Carlo Alberto Dalla Chiesa	“ 7
Art. 6 - Avvalimento	“ 8
Art. 7 - Importo dell'appalto e adeguamento del prezzo	“ 9
Art. 8 - Durata del contratto	“ 9
Art. 9 - Finanziamento	“ 9
Art. 10 - Subappalto ed abbandono del servizio	“ 9
Art. 11 - Termini e modalità di presentazione dell'offerta e documentazione da allegare	“10
Art. 12 - Procedura e criterio di aggiudicazione	“13
Art. 13 - Svolgimento della gara	“13
Art. 14 - Verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa	“15
Art. 15 - Certificazioni ed attestazioni	“15
Art. 16 - Cauzione definitiva	“16
Art. 17 - Sottoscrizione del contratto	“16
Art. 18 - Oneri fiscali	“17
Art. 19 - Obblighi dell'impresa aggiudicataria verso il personale dipendente	“17
Art. 20 - Elezione di domicilio	“18
Art. 21 - Recesso unilaterale	“18
Art. 22 - Controversie	“18
Art. 23 - Fatturazione e pagamento	“18
Art. 24 - Responsabile del procedimento	“18
Art. 25 - Informativa per il trattamento dei dati personali	“18
Art. 26 - Disposizioni finali	“19

Art. 1
Quadro giuridico di riferimento

1. Il presente appalto è regolato dalle Direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE, dal D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 e ss.mm.ii., da tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici relative a lavori, servizi e forniture, in quanto applicabili, dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. nonché dal relativo D.P.C.M. 18 aprile 2013 e ss.mm.ii..
2. Fanno, inoltre, parte integrante del presente documento:
 - Bando di gara;
 - Capitolato tecnico di appalto;
 - Allegato tecnico;
 - Quadro della fornitura.

Art. 2
Modalità di accesso agli atti di gara

1. Il presente Disciplinare, il Bando di gara, il Capitolato tecnico di appalto, l'Allegato tecnico, il Quadro della fornitura e i fascicoli campione sono visionabili presso gli Uffici del Servizio della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Via Caltanissetta n. 2/E - 5° piano - tel. 091 7074912-7074890 - fax 091 7074927 - Palermo - nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledì anche dalle ore 16,15 alle ore 17,45.
2. Tutta la documentazione, anche quella certificata, è fruibile presso i seguenti siti internet: www.ull.regione.sicilia.it e www.gurs.regione.sicilia.it con le modalità ivi indicate.
3. Ad esclusione dei fascicoli campione, la documentazione per la partecipazione alla gara può essere comunque ritirata gratuitamente, previa richiesta scritta, presso gli stessi Uffici nei giorni ed orari sopra indicati entro il termine previsto di cui al punto **IV.3.3**) del Bando di gara.
4. Pertanto, l'Amministrazione regionale non terrà in considerazione eventuali richieste di spedizione della suddetta documentazione di gara.

Art. 3
Soggetti ammessi alla gara

1. Possono partecipare alla gara gli operatori economici così come individuati dall'art. 45 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..
2. I soggetti concorrenti sono tenuti a dichiarare nell'istanza di partecipazione quanto previsto dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; trovano applicazione l'art. 85 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e la Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18 luglio 2016, n. 3 (Linee guida DGUE).
3. I Raggruppamenti Temporanei di Imprese (R.T.I.) sono consentiti con le modalità di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
4. Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
5. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.
6. È fatto divieto ai soggetti concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti.
7. I Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali imprese consorziate il medesimo Consorzio concorre. A queste ultime imprese è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il Consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale. E' vietata la partecipazione a più di un Consorzio stabile. Si applicano ai Consorziati così indicati le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

8. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti economici che costituiranno i Raggruppamenti Temporanei di Imprese o i Consorzi ordinari di soggetti concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei soggetti mandanti.
10. È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
11. L'inosservanza dei divieti di cui sopra comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
12. Ai fini della costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, i soggetti economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto soggetto mandatario.
13. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante del soggetto economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della Stazione appaltante. Al soggetto economico mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei soggetti mandanti nei confronti della Stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, fino alla estinzione di ogni rapporto. La Stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai soggetti economici mandanti.
14. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
15. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.
16. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

Art. 4

Condizioni di partecipazione e requisiti minimi di ammissibilità

1. Le condizioni di partecipazione e i requisiti minimi di ammissibilità richiesti ai soggetti economici concorrenti da dichiarare, a pena di esclusione, sulla istanza di partecipazione alla gara di cui al seguente art. 12, c. 7, sono:
 - indicazione delle proprie generalità, data e luogo di nascita, dati fiscali, recapito;
 - indicazione del numero di fax e dell'indirizzo e-mail certificata al quale la Stazione appaltante potrà inviare ogni comunicazione relativa alla gara in oggetto;

- iscrizione, per le Imprese, nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con attività esercitata pertinente all'oggetto della gara. Per i soggetti diversi dalle Imprese, dichiarazione relativa a tutti i dati identificativi del soggetto economico concorrente;
- disponibilità di una sede operativa ubicata nel Comune di Palermo per assicurare il collegamento con la Direzione della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per le attività previste dal presente affidamento. In alternativa dichiarazione di impegno da parte del concorrente di attivare una sede operativa nel Comune di Palermo prima della stipula del contratto. In caso di Raggruppamento, Consorzio o GEIE è sufficiente che almeno una delle Imprese abbia una sede operativa nel Comune di Palermo o che si impegni ad attivarla prima della stipula del contratto;
- non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e ss.mm.ii, oppure essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla medesima legge, ma che il periodo di emersione si è concluso;
- inesistenza delle condizioni di imputazione dell'offerta ad un unico centro decisionale con altri concorrenti partecipanti alla gara;
- non partecipazione alla presente gara per sé e contemporaneamente, sotto qualsiasi forma, quale componente di altri soggetti concorrenti;
- non partecipazione alla presente gara di altre imprese concorrenti aventi gli stessi titolari o gli stessi amministratori con poteri di rappresentanza;
- per le cooperative di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: dichiarazione contenente l'iscrizione all'Albo delle società cooperative istituito con D.M. 23.6.2004;
- per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., non ancora costituiti, impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori:
 - a) salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., non modificheranno la composizione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese o del Consorzio ordinario di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta e perfezioneranno in tempo utile il relativo mandato irrevocabile;
 - b) conferiranno, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei soggetti mandanti;
 - c) si uniformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - d) indicheranno la quota di partecipazione al Raggruppamento di ogni singolo operatore economico e specificheranno le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti economici riuniti;
- conoscenza ed accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme, disposizioni e descrizioni contenute nel Capitolato tecnico di appalto, nell'Allegato tecnico, nel Bando di gara e nel presente Disciplinare, comprese quelle previste "a pena di esclusione";
- aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e dei terzi, nonché delle condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore ed in genere di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione della prestazione e sulla determinazione dell'offerta e di giudicare il prezzo offerto remunerativo;
- di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., si avrà l'obbligo di indicare un conto corrente bancario o postale sul quale la Stazione appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico postale o assegno circolare non trasferibile. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale;
- di essere, altresì, consapevole che viene applicato l'Accordo di Programma Quadro Sicurezza e Legalità - Carlo Alberto Dalla Chiesa - stipulato il 12 luglio 2005 secondo le indicazioni contenute nell'articolo 5 del presente Disciplinare;
- avere preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

- impegno a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
- essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- impegno a presentare tutta la documentazione prevista all'articolo 15 del presente Disciplinare entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta formulata da parte dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- inoltre, l'offerente dovrà prestare nella domanda di partecipazione le dichiarazioni di cui al punto 2. e 3. del successivo articolo 5 del presente Disciplinare.

per le seguenti autocertificazioni e dichiarazioni trovano applicazione l'art. 85 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e la Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18 luglio 2016, n. 3 (Linee guida DGUE)

- inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- inesistenza di misure cautelari interdittive, ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione previsti da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
- che il concorrente opera nel rispetto della normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge n. 68/1999 ed è in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale;
- capacità economica e finanziaria:
 - idonee dichiarazioni bancarie. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del Raggruppamento medesimo;
 - bilanci od estratti di bilanci dell'Impresa ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - fatturato globale, negli ultimi tre esercizi finanziari, non inferiore ad Euro 1.800.000,00 (Euro unomilioneottocentomila/00) al netto dell'IVA. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, tale requisito deve essere posseduto dal soggetto economico capogruppo nella misura minima del 50% (cinquanta per cento) e la restante percentuale cumulativamente dai soggetti mandanti nella misura minima del 10% (dieci per cento). In ogni caso, il fatturato posseduto dalle Imprese riunite deve essere almeno pari a quello richiesto globalmente; in caso di Consorzio o GEIE si fa rinvio a quanto previsto dal D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - fatturato globale relativo a servizi prestati nel settore oggetto dell'appalto realizzati negli ultimi tre esercizi finanziari almeno pari ad Euro 900.000,00 (Euro novecentomila/00) al netto dell'I.V.A. In caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese, tale requisito deve essere posseduto per almeno il 50% (cinquanta per cento) dall'Impresa capogruppo e per la restante parte cumulativamente dalle altre Imprese mandanti nella misura minima del 10% (dieci per cento) . In caso di Consorzio o GEIE si fa rinvio a quanto previsto dal D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- capacità tecnica:
 - aver regolarmente effettuato negli ultimi tre anni non meno di un servizio di stampa e digitalizzazione di pubblicazioni con periodicità almeno settimanale per un fatturato globale non inferiore ad Euro 180.000,00 (Euro centottantamila/00) al netto dell'I.V.A. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese tale requisito deve essere posseduto dal Raggruppamento nel suo complesso; in caso di Consorzio o GEIE tale requisito deve essere posseduto da almeno una delle imprese partecipanti;
 - proprietà o piena disponibilità di attrezzature atte a consentire che il servizio venga espletato nel rispetto delle prescrizioni tecniche e della periodicità delle pubblicazioni di cui al Capitolato tecnico di appalto. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese tale requisito deve essere posseduto dal Raggruppamento nel suo complesso; in caso di Consorzio o GEIE tale requisito deve essere posseduto da almeno una delle imprese partecipanti. La dimostrazione va effettuata mediante elenco dettagliato delle attrezzature che si intendono utilizzare per l'esecuzione dei servizi;
- non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con altri concorrenti;

- osservanza, all'interno della propria Impresa, degli obblighi di prevenzione e sicurezza previsti dalla vigente normativa;
 - indicazione di eventuale ricorso al subappalto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con l'indicazione delle parti di servizio che il soggetto concorrente intende subappaltare entro i limiti e secondo le modalità previste nel presente *Disciplinare*. In mancanza di tale dichiarazione si intende che le prestazioni saranno svolte interamente in proprio dal soggetto concorrente.
2. I soggetti concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia possono partecipare alle condizioni di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., e l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi.
 3. Eventuali dichiarazioni o documentazioni in lingua diversa da quella italiana, devono essere accompagnate da traduzione giurata.
 4. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 38, lettera h), del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. nei confronti dei sottoscrittori, l'Amministrazione regionale esclude il concorrente ed esclude la cauzione provvisoria.

Art. 5

Accordo di Programma Quadro Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana- Carlo Alberto Dalla Chiesa

1. La Stazione appaltante dà comunicazione di adottare per l'appalto di cui al presente bando le procedure di controllo preventivo dettate dall'Accordo di Programma Quadro Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana - Carlo Alberto Dalla Chiesa siglato tra il Ministero dell'Interno, la Regione Siciliana, le Prefetture della Regione, l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.), l'INAIL e l'INPS in data 12 luglio 2005.
Pertanto, valgono, specificatamente ed in aggiunta a quanto già stabilito nel *Bando di gara* e nel presente *Disciplinare*, le seguenti disposizioni:
 - La Stazione appaltante acquisirà, sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le informazioni del Prefetto ai sensi dell'art. 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., con le accezioni previste dall'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii..
 - Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., con le eccezioni previste dall'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la Stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.
 - Oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la Stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà l'autorizzazione al sub-contratto, al verificarsi dei presupposti stabiliti dell'art. 94 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii..
 - Qualora la Commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate ecc., il procedimento di competenza è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'A.N.A.C., che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali.

L'A.N.A.C. si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione.

Decorso il suddetto termine di 10 (dieci) giorni la Commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell'A.N.A.C., dà corso al procedimento di aggiudicazione.

Nelle more, il responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara, custodirà gli atti di gara con scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l'integrità e l'inalterabilità degli stessi.
2. L'offerente deve dichiarare :

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
 - che non subappalterà lavori di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara in forma singola o associata ed è consapevole che, in caso contrario, tali appalti non saranno autorizzati;
 - che l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e si impegna a conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; qualora la Stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa con la sanzione accessoria del divieto di partecipazione per un anno alle gare d'appalto bandite in ambito regionale.
 - La violazione di tutte le summenzionate clausole comporta per le imprese che partecipano alle gare d'appalto il divieto per un anno di partecipare alle gare bandite in ambito regionale.
3. L'offerente deve dichiarare che si obbliga in caso di aggiudicazione :
- a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
 - che si obbliga a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.);
 - che si obbliga a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Art. 6 Avvalimento

1. Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'operatore economico singolo o consorziato o raggruppato, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in relazione ad una specifica gara, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
2. Ai fini di quanto sopra previsto il soggetto concorrente deve indicare nel DGUE il ricorso a tale istituto, la denominazione dei operatori economici ausiliari ed i requisiti oggetto di avvalimento nonché allegare la documentazione indicata all'articolo 12, comma 7, lett. C, del presente Disciplinare.
3. Il soggetto concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione regionale in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
4. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del soggetto concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
5. Il soggetto concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.
6. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un soggetto concorrente e che partecipino sia l'Impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
7. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'Impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

8. Si precisa che questa Amministrazione regionale trasmetterà all'Autorità Nazionale Anti Corruzione, ai sensi dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando, altresì, l'Impresa aggiudicataria, per l'esercizio della vigilanza e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio.

Art. 7

Importo dell'appalto e adeguamento del prezzo

1. Il corrispettivo stimato a base di gara previsto per l'espletamento del servizio per tutto il periodo contrattuale di cui trattasi è stabilito in Euro 3.000.000,00 (Euro tremilioni/00), I.V.A. esclusa. Tale importo è il prodotto del prezzo a base d'asta unitario a pagina di Euro 40,00 (Euro quaranta/00) moltiplicato il numero di pagine presunte annuali (n. 15.000 - quindicimila) per il periodo di anni cinque.
2. Nel corso di esecuzione del contratto la Stazione appaltante può chiedere, ed il soggetto aggiudicatario ha l'obbligo di accettare alle condizioni tutte del contratto, un aumento della prestazione oggetto del contratto per un importo fino alla concorrenza dei 2/5 (due quinti).
3. L'adeguamento del prezzo dell'appalto sarà effettuato ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. qualora possa essere dimostrato dall'Impresa aggiudicataria un incremento dei costi superiore al 10% (dieci per cento).

Art. 8

Durata del contratto

1. Il periodo contrattuale ha durata di mesi 60 (sessanta) a decorrere dal 01 gennaio 2021 o dal primo mese successivo alla stipula del contratto, se successiva.
2. Il servizio, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., potrà avere inizio anche in pendenza di stipula formale del contratto, dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
3. Onde evitare soluzione di continuità e previa comunicazione da notificare entro 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, l'Impresa aggiudicataria è tenuta a garantire, alle condizioni previste dal contratto, il servizio anche dopo la sua scadenza e fino all'operatività del nuovo successivo contratto.

Art. 9

Finanziamento

1. La copertura finanziaria del presente appalto è assicurata da apposito capitolo di spesa inserito nella bilancio di previsione della Regione Siciliana.

Art. 10

Subappalto e abbandono del servizio

1. L'Impresa concorrente si impegna ad eseguire in proprio i servizi compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
2. L'affidamento in subappalto del servizio è sottoposto alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
3. In ogni caso è fatto divieto di subappaltare il servizio di composizione, collazione, impaginazione e stampa della *Gazzetta Ufficiale*.
4. È, altresì, vietato il subappalto ad altre imprese partecipanti alla gara.
5. Ove l'Impresa concorrente intenda subappaltare a terzi una parte del servizio oggetto dell'appalto, deve indicarlo nell'offerta e nel DGUE, rimanendo comunque impregiudicata la responsabilità in capo alla medesima Impresa aggiudicataria in ordine all'intera prestazione.
6. I servizi non possono essere subappaltati senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione regionale.

7. La parte del servizio che può essere subappaltata, cioè la confezione, la consegna, la spedizione e la distribuzione della *Gazzetta Ufficiale*, non può superare il 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto.
8. È fatto obbligo all'Impresa aggiudicataria del servizio di depositare presso l'Amministrazione regionale almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni, il contratto di subappalto, unitamente al DGUE del Subappaltatore.
9. Nei confronti dell'Impresa affidataria del subappalto non deve sussistere alcuno dei divieti previsti dall'art. 94 del D.Lgs 06.09.2011, n. 159 e ss.mm.ii.
10. Nel caso in cui il subappalto sia stato autorizzato, è fatto obbligo all'Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al soggetto subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
11. Qualora l'Impresa aggiudicataria non trasmetta le fatture quietanzate del soggetto subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione regionale sospende il successivo pagamento a favore dell'Impresa aggiudicataria medesima.
12. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento).
13. In caso di abbandono del servizio o di cessione dell'appalto o di subappalto non preventivamente autorizzato, la cauzione sarà incamerata a titolo di penale a favore dell'Amministrazione regionale senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti l'Impresa aggiudicataria possa dar luogo.

Art. 11

Termini e modalità di presentazione dell'offerta e documentazione da allegare

1. Le offerte e la relativa documentazione, redatte in lingua italiana, devono pervenire al seguente indirizzo: **Regione Siciliana - Presidenza - Ufficio Legislativo e Legale - Via Caltanissetta n. 2/E - 90141 - Palermo - Italia** - entro il termine perentorio fissato nel punto **IV.3.4)** del *Bando di gara*. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le offerte pervenute oltre tale termine, anche se spedite prima dei termini di scadenza sopra indicati. L'offerta deve pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale, agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano. Ogni ulteriore successiva comunicazione fra Amministrazione regionale e soggetto economico concorrente avverrà esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata.
2. Il plico deve essere idoneamente chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e recare all'esterno l'intestazione, l'indirizzo (completo di C.A.P.), l'indirizzo P.E.C., il codice fiscale o la partita I.V.A. dell'Impresa concorrente e la dicitura **"NON APRIRE - Procedura aperta - Affidamento del servizio di composizione, impaginazione, stampa, confezione, consegna e spedizione della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, del relativo indice annuale, nonché la fornitura del formato elettronico di tutti i suoi fascicoli**, (oltre all'ora e al giorno fissato per il ricevimento delle offerte).
3. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese deve essere riportata l'indicazione di tutti i componenti.
4. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione nel termine fissato.
5. Non sarà valida alcuna offerta pervenuta al di fuori dei tempi tassativi sopra indicati, anche se sostitutiva o integrativa di offerta precedente.
6. Il plico di cui sopra deve contenere al suo interno **2 (due)** buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente **"A - Documentazione Amministrativa"**, **"B - Offerta Economica"**.
7. Nella busta **"A - Documentazione Amministrativa"** devono essere contenuti, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:
 - A. istanza di partecipazione alla gara, certificazioni e dichiarazioni sostitutive per le quali trovano applicazione l'art. 85 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e la Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18 luglio 2016, n. 3 (Linee guida DGUE), legalizzate con l'applicazione di marche da bollo da Euro 16,00 (Euro sedici/00), relative alle sussistenze delle condizioni di partecipazione ed al possesso dei requisiti minimi di ammissibilità di cui

ai precedenti articoli 3 e 4 (incluse le dichiarazioni di cui ai commi 2. e 3. del precedente articolo 5) del presente *Disciplinare*. L'istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di R.T.I./Consorzio/GEIE, già costituito o ancora da costituire, deve essere prodotto un DGUE per ogni operatore economico aderente al R.T.I./Consorzio/GEIE. Nel caso di R.T.I./Consorzio/GEIE non ancora costituiti l'istanza deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il predetto R.T.I./Consorzio/GEIE. Nel caso di R.T.I./Consorzio/GEIE già costituiti, l'istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e dei soggetti mandanti o dal legale rappresentante del Consorzio/GEIE già costituito. All'istanza, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità personale, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i, così come previsto dal D.P.R. n. 445/2000. L'istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante, ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;

B. referenze bancarie comprovate con dichiarazioni di almeno due Istituti bancari od intermediari autorizzati ai sensi della legge 1° settembre 1993, n. 358. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del Raggruppamento;

C. in caso di avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'operatore economico dovrà allegare le dichiarazioni indicate nell'art. 6 di questo stesso Disciplinare aggiungendo:

a) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'Impresa concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

b) nel caso di avvalimento nei confronti di una Impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera a), l'Impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nei confronti dei sottoscrittori, l'Amministrazione regionale esclude il concorrente ed escute la cauzione provvisoria. Trasmette, inoltre, gli atti all'Autorità Nazionale Anti Corruzione per le sanzioni di cui all'art 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

E. una garanzia di Euro 60.000,00 (Euro sessantamila/00), pari al 2% (due per cento) del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente:

a) la cauzione può essere costituita, a scelta dell'Impresa concorrente, da contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria Regionale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione regionale;

b) la fideiussione, a scelta dell'Impresa concorrente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia deve coprire anche la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora formalmente costituito, la cauzione deve menzionare i nominativi di tutte le Imprese concorrenti raggruppande e può essere sottoscritta anche dalla sola Impresa mandataria/capogruppo.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da Organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Qualora le Imprese certificate intendano avvalersi di tale beneficio devono presentare, oltre alla cauzione provvisoria dell'1% (uno per cento) dell'importo complessivo dei servizi, l'originale o una copia conforme della certificazione di cui trattasi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

- F. impegno di un fideiussore, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all'art. Artt. 103 e 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, qualora l'Impresa concorrente risultasse affidataria.

La Stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al punto E., tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

- G. per le riunioni di Imprese concorrenti già formalmente costituite, l'avvenuta costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzio/GEIE deve essere provata con la produzione:

- per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese:

- a) del mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, qualificata capogruppo, risultante da scrittura privata autenticata dalla quale risulti l'indicazione della quota di servizio da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il medesimo R.T.I.;
- b) della procura conferita al legale rappresentante dell'Impresa capogruppo, risultante da atto pubblico.

È ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica;

- per i Consorzi o GEIE:

- a) dell'atto costitutivo del Consorzio o GEIE o di una sua copia autenticata;
- b) della delibera dell'organo statutariamente competente o della dichiarazione del legale rappresentante che indichi l'Impresa consorziata qualificata come capogruppo e le ulteriori Imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l'offerta.

8. Nella busta "**B - Offerta Economica**" deve essere contenuta, **a pena di esclusione:**

- l'offerta economica, redatta sul modello appositamente predisposto dall'Amministrazione regionale, denominato Quadro della fornitura, legalizzato con l'applicazione di marca da bollo da Euro 16,00 (Euro sedici/00).

La formulazione del prezzo unitario dovrà avvenire, a pena di esclusione, soltanto con la compilazione del Quadro della fornitura. Nella formulazione dell'offerta l'Impresa concorrente dovrà, pertanto, tenere conto di tutte le attività, prestazioni ed oneri di cui al Capitolato tecnico di appalto ed al relativo Allegato tecnico.

L'Impresa concorrente dovrà, pertanto, tenendo conto delle quantità presunte indicate nella colonna n. 2 (due) del Quadro della fornitura, formulare un prezzo unitario a pagina (comprensivo di eventuali tabelle ed immagini), che dovrà essere indicato nella colonna n. 3 (tre) del medesimo Quadro. Nella colonna n. 4 (quattro) del Quadro della fornitura andrà poi indicato il prezzo complessivo dato dal prodotto della quantità presunta indicata nella colonna n. 2 (due) per il prezzo unitario indicato nella colonna n. 3 (tre).

Il prezzo a pagina e l'importo finale devono essere espressi in cifre e in lettere.

Prima della firma finale occorre confermare l'importo annuale presunto offerto e la dichiarazione che il corrispettivo del servizio sarà calcolato sulla base delle pagine effettivamente composte e stampate.

Il prezzo a pagina e l'importo annuale offerto devono essere espressi in cifre e in lettere.

In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, prevale quanto indicato in lettere.

L'Impresa concorrente non può modificare né integrare il Quadro della fornitura.

Il Quadro della fornitura non può presentare correzioni che non siano confermate e sottoscritte dai soggetti sottoscrittori.

Non sono ammesse offerte alla pari, in aumento, plurime, parziali, condizionate, espresse in modo indeterminato o per persona da nominare e comunque difformi dalle prescrizioni del presente Disciplinare, del Bando di gara, del Capitolato tecnico d'appalto e dell'Allegato tecnico.

In caso di concorrente singolo, il Quadro della fornitura deve essere sottoscritto dal legale rappresentante. Nel caso di R.T.I./Consorzio/GEIE non ancora costituiti, il Quadro deve essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il predetto R.T.I./Consorzio/GEIE. Nel caso di R.T.I./Consorzio/GEIE già costituiti, il Quadro deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e dei soggetti mandanti. Il Quadro della fornitura può essere sottoscritto anche da un procuratore del legale rappresentante, ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

Al Quadro della fornitura deve essere allegato copia fotostatica di un documento di identità personale, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i.

9. La busta "**B - Offerta Economica**" non deve contenere al suo interno altri documenti.

Art. 12

Procedura e criterio di aggiudicazione

1. Nella considerazione che il servizio richiesto appare standardizzato in maniera dettagliata, lo stesso verrà affidato mediante procedura aperta da aggiudicare, secondo quanto previsto dall'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta al prezzo unitario e risultante dalla voce "Totale complessivo annuale presunto offerto" del Quadro della fornitura.
2. Si farà luogo all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta purché la stessa sia stata ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

Art. 13

Svolgimento della gara

I seduta pubblica

1. La gara, in seduta pubblica, ha inizio nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati al punto **IV.3.8** del Bando di gara alla presenza della Commissione di gara.
2. Possono presenziare, con diritto di parola, i legali rappresentanti delle Imprese concorrenti ovvero persone munite di specifica delega o procura loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
3. In tale seduta la Commissione di gara, dopo avere esaminato i plichi pervenuti onde verificarne l'integrità, esamina il contenuto della **busta "A - Documentazione Amministrativa"** presentata dai concorrenti al fine di assumere le determinazioni circa l'ammissibilità o meno degli stessi sulla base della documentazione prodotta.
4. Qualora la Commissione dovesse rilevare la mancanza, l'incompletezza o una altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive a carico di uno o più concorrenti, verrà applicato il disposto dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 (c.d. soccorso istruttorio).
5. Successivamente richiede di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara, in conformità a quanto specificamente indicato al successivo articolo 15 del presente Disciplinare ad un numero di Imprese concorrenti non inferiore al 10% (dieci per cento) delle offerte presentate arrotondato all'unità superiore, scelte con sorteggio pubblico ai sensi dell'art. 85, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta medesima, che verrà trasmessa esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo specificamente indicato dall'Impresa concorrente nell'istanza di partecipazione alla gara,

6. Qualora, per qualunque motivo, la seduta debba essere sospesa ed aggiornata, il Presidente di gara custodisce tutte le buste contenenti le offerte economiche in luogo protetto.
7. A questo punto viene dichiarata chiusa la fase pubblica della procedura.
8. In una o più sedute riservate, il Presidente della Commissione di gara procede all'esame della documentazione presentata dalle Imprese concorrenti sorteggiate.

Il seduta pubblica

8. La gara è riconvocata in seduta pubblica, presso la stessa sede, nel giorno stabilito dal Presidente della Commissione di gara, e comunicato a tutti i concorrenti a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dagli stessi nell'istanza di partecipazione con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo.
9. In tale seduta il Presidente della Commissione di gara:
 - comunica gli esiti delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 85, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - comunica l'eventuale provvedimento di esclusione delle Imprese concorrenti dalla gara, l'escussione della relativa cauzione provvisoria e la segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per i provvedimenti di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel caso in cui, a seguito del controllo, non siano confermati i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, o nel caso in cui le Imprese concorrenti non abbiano trasmesso la documentazione richiesta;
 - procede all'apertura della "**Busta B - Offerta economica**" presentata dalle Imprese concorrenti non escluse dalla gara;
 - verifica la correttezza del Quadro della fornitura in ordine alle disposizioni di gara e, in caso di violazione, ne dispone l'esclusione;
 - procede alla lettura, ad alta voce, del prezzo offerto, in lettere, da ciascuna Impresa concorrente e del relativo importo annuale presunto offerto del servizio;
 - appone in calce all'offerta la propria firma;
 - procede all'individuazione dell'offerta con l'importo totale del servizio più basso;
 - determina il ribasso corrispondente all'importo totale del servizio offerto da ciascun concorrente ammesso con la seguente formula: $R = [(Pg - Po) / Pg] * 100$; dove "R" indica la percentuale di ribasso; "Pg" l'importo annuale presunto messo a base di gara e "Po" l'importo totale annuale presunto del servizio offerto dall'Impresa concorrente;
 - calcola la soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., utilizzando il ribasso calcolato ai sensi di quanto indicato al punto precedente. L'art. 97, comma 2, del D.Lgs. sopra indicato non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5 (cinque). In tal caso l'Amministrazione regionale può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
 - individua le offerte anormalmente basse;
 - redige una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;
 - proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'Impresa concorrente che abbia presentato l'offerta con l'importo totale del servizio più basso.
10. Si precisa che, ai fini dei calcoli, tutti i conteggi saranno effettuati utilizzando fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 (cinque).
11. Qualora l'offerta con l'importo totale del servizio più basso, presentata dall'Impresa concorrente provvisoriamente aggiudicataria, risulti anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si procederà alla verifica della stessa ai sensi dello stesso art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
12. La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo ad insindacabile giudizio del Presidente, salvo che nella fase di apertura della "**Busta B - Offerta economica**".
13. Le operazioni di gara sono verbalizzate a cura dell'Ufficiale Rogante della Presidenza della Regione.

Art. 14

Verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

1. Ai sensi dell'art. 85, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le Imprese concorrenti sorteggiate devono far pervenire, con ogni mezzo, nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni, decorrenti dalla data della richiesta medesima, alla Regione Siciliana - Presidenza - Ufficio Legislativo e Legale - Via Caltanissetta n. 2/E - 90141 - Palermo, un plico sigillato, recante all'esterno la dicitura "*Affidamento del servizio di composizione, impaginazione, stampa, confezione, consegna e spedizione, della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, del relativo indice annuale, nonché fornitura del formato elettronico di tutti i suoi fascicoli. Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa*" oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso.
2. Tale plico deve contenere la seguente documentazione atta a comprovare, in conformità a quanto dichiarato dall'Impresa concorrente in sede di partecipazione alla gara:
 - per le società di capitali: copie dei bilanci, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano, ex artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, corredati dalle note integrative e dalla relativa ricevuta di presentazione, riguardanti gli ultimi tre esercizi finanziari;
 - per le società di persone e per le imprese individuali: copie delle dichiarazioni annuali I.V.A. ovvero Modello Unico, corredati da relativa ricevuta di presentazione riguardanti gli ultimi tre esercizi finanziari;
 - certificato attestante la regolare esecuzione di un servizio di stampa con periodicità almeno settimanale con l'indicazione dell'importo, della data e del destinatario, pubblico o privato, del servizio stesso:
 - se trattasi di servizio prestato a favore di amministrazioni o enti pubblici, esso è provato da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;
 - se trattasi di servizio prestato a privati, l'effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
 - registro dei beni ammortizzabili e/o eventuali contratti per l'utilizzo di attrezzature atte a consentire che il servizio venga espletato nel rispetto delle prescrizioni tecniche e della periodicità delle pubblicazioni di cui al Capitolato tecnico di appalto.
3. La documentazione prodotta in copia semplice deve essere accompagnata da una dichiarazione impegnativa di conformità del legale rappresentante, con l'indicazione dell'Amministrazione presso la quale si trovano gli originali, corredata da una copia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.
4. Pertanto, è necessario che ogni Impresa concorrente predisponga la documentazione di cui sopra per la sua eventuale trasmissione all'Amministrazione regionale in caso di sorteggio, di aggiudicazione o di classificazione in seconda posizione nella graduatoria. Quando la prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, l'Amministrazione regionale procede all'esclusione dell'Impresa concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anti Corruzione per i provvedimenti di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
5. Non sono ammesse richieste di proroghe od eccezioni motivate dalla difficoltà o dai ritardi nel reperimento della documentazione di cui sopra, ancorché imputabili alla complessità dei relativi adempimenti.
6. In caso di avvalimento la mancata comprova dell'Impresa ausiliaria comporta l'esclusione dell'Impresa concorrente.

Art. 15

Certificazioni ed attestazioni

1. La richiesta di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, di cui all'art. 85, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è, altresì, inoltrata, entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'Impresa aggiudicataria ed all'Impresa concorrente che segue in graduatoria, qualora le stesse non siano comprese fra le concorrenti sorteggiate e nel caso in cui esse non

forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni, si applicano le sanzioni di cui all'art. 213 del citato D.Lgs. e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

2. L'Impresa aggiudicataria provvisoria e quella concorrente che segue in graduatoria dovranno, pertanto, produrre la documentazione di cui al precedente articolo 15.
3. Sulla base della documentazione anzidetta e previa acquisizione della documentazione di rito e verificato il possesso dei requisiti d'ordine generale richiesti per la partecipazione alla gara, si procede all'aggiudicazione definitiva del servizio.
4. Resta fermo, per l'Impresa aggiudicataria, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210.
5. Le dichiarazioni e autocertificazioni del legale rappresentante debbono essere corredate da una copia non autentica del documento di identità del/i sottoscrittore/i.
6. È possibile ottenere l'autenticazione della documentazione richiesta mediante l'esibizione degli originali al personale dell'Amministrazione regionale all'uopo abilitato, il quale procederà all'autenticazione, a condizione che l'esibizione di detti documenti venga effettuata entro i 10 (dieci) giorni previsti.

Art. 16 **Cauzione definitiva**

1. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii., l'Impresa aggiudicataria del contratto è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii..
3. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione regionale appaltante.
4. Nel caso in cui la cauzione definitiva venga prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, la firma del fidejussore **deve** essere autenticata a norma di legge.
5. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, ai sensi del comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
6. La mancata costituzione della garanzia di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. da parte dell'Amministrazione regionale, che aggiudica l'appalto all'Impresa concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione del servizio.

Art. 17 **Sottoscrizione del contratto**

1. I rapporti tra le parti sono definiti con un contratto da stipulare in forma pubblico-amministrativa, acquisita la documentazione prevista dal D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. o, comunque, decorso il termine di cui all'art. 88, comma 4-bis, dello stesso D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., con le accezioni previste dall'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii.. L'Impresa aggiudicataria verrà invitata a presentarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione della documentazione o di decorrenza del termine di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. per la firma del contratto. Qualora l'impresa aggiudicataria fosse iscritta negli elenchi prefettizi di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, la

stessa verrà invitata entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione definitiva, presa cognizione dell'effettiva iscrizione dell'impresa negli elenchi prefettizi dei soggetti economici "non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa".

2. Se l'offerente aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipula del contratto, sarà considerata decaduta e la cauzione provvisoria verrà incamerata a copertura delle spese di rinnovo dell'esperimento di gara e compensazione dei relativi danni, fatte salve ulteriori azioni.

Art. 18 **Oneri fiscali**

1. Le spese contrattuali, ivi comprese quelle per la registrazione e gli oneri fiscali relativi all'appalto, ad eccezione dell'I.V.A., se ed in quanto dovuta, sono a carico dell'Impresa aggiudicatario, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione regionale.

Art. 19 **Obblighi dell'Impresa aggiudicatario verso il personale dipendente**

1. L'Impresa aggiudicatario è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed in particolare assume, a suo carico, gli oneri seguenti:
 - a) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni dei dipendenti contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi e le altre disposizioni in vigore che potranno intervenire in corso di appalto;
 - b) l'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro riguardante i dipendenti dell'Impresa aggiudicatario, nonché il rispetto degli accordi locali integrativi del suddetto contratto in vigore all'epoca in cui si svolgeranno i lavori appaltati;
 - c) l'estensione dell'applicazione del contratto nazionale collettivo e dei relativi accordi integrativi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci;
 - d) il rispetto da parte dell'Impresa aggiudicatario dei suddetti obblighi anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalle dimensioni e struttura dell'Impresa aggiudicatario e comunque da ogni sua altra qualificazione giuridica, economica o sindacale;
 - e) la dimostrazione in ogni momento e su semplice richiesta dell'Amministrazione di avere provveduto in merito alle assicurazioni sociali ed agli impegni derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e agli accordi locali integrativi;
 - f) l'adozione, nell'esecuzione delle varie fasi di lavoro, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale addetto ai lavori stessi ed a terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni e le leggi vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà sull'Impresa aggiudicatario restandone sollevata l'Amministrazione;
 - g) la comunicazione periodica all'Amministrazione committente di tutte le notizie relative all'andamento dei lavori ed all'impiego della mano d'opera.
2. L'affidatario è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
3. L'Amministrazione regionale resta esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità e penalità in ordine a rapporti eventuali con terzi in ordine all'appalto.
4. In caso di inadempienze di cui al presente articolo, su espressa denuncia delle Organizzazioni sindacali ed altre Autorità competenti, l'Amministrazione regionale sospenderà la liquidazione degli emolumenti fino a quando l'Impresa aggiudicatario non provvederà alla regolarizzazione degli addebiti contestati.

Art. 20
Elezione di domicilio

1. A tutti gli effetti contrattuali e di legge il domicilio dell'Impresa aggiudicataria è quello indicato nel contratto.

Art. 21
Recesso unilaterale

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è facoltà dell'Amministrazione regionale recedere, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'Impresa aggiudicataria un indennizzo relativo alle spese sostenute, ai servizi eseguiti e al mancato guadagno non superiore al limite previsto dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 22
Controversie

1. Le eventuali controversie, quale che sia la loro natura, fra l'Amministrazione regionale e l'Impresa aggiudicataria che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto medesimo, saranno devolute esclusivamente al giudice ordinario del Foro di Palermo e con esclusione di qualsiasi ricorso al Collegio arbitrale.

Art. 23
Fatturazione e pagamento

1. L'aggiudicatario provvederà ad emettere regolare fattura commerciale di regola con cadenza mensile; a tale proposito troveranno applicazione l'art. 1, commi da 209 a 214, della l.244/2004 e ss.mm.ii. (fatturazione elettronica) e l'art. 1 comma 629 lett b). legge 190/2014 e ss.mm.ii. (split payment).
2. L'Amministrazione regionale provvederà alla liquidazione ed al pagamento nel rispetto dei termini previsti dal D.L.gs. 09.10.2002, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 09.11.2012, n. 192 e ss.mm.ii., dietro quietanza del rappresentante legale dell'Impresa aggiudicataria.

Art. 24
Responsabile del procedimento

1. Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è l'Avv. Vittorio Marino, dirigente responsabile del Servizio della *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana, tel. 091 7074912 - fax 091 7074927 – recapito di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it .

Art. 25
Informativa per il trattamento dei dati personali

1. A norma del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e ss.mm.ii., il trattamento dei dati personali è improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza.
2. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della partecipazione alla presente procedura, si informa che:
 - titolare del trattamento dei dati è la Presidenza della Regione - Ufficio Legislativo e legale nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, l'Avvocato generale;
 - responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio della *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana;

- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale ed industriale;
- il trattamento è realizzato dagli incaricati al trattamento di dati personali per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantire la riservatezza ;
- i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, 11 .12.2014, n. 7/2014, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- i dati possono venire a conoscenza degli incaricati e dei componenti della Commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..

Art. 26 **Disposizioni finali**

1. Per quanto non specificamente contenuto nel Capitolato tecnico d'appalto, nell'Allegato tecnico, nel Bando di gara e nel presente Disciplinare, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali in quanto applicabili.
2. Le disposizioni del presente Disciplinare integrano e, se difforni, prevalgono su quelle del Capitolato tecnico d'appalto.
3. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive troverà applicazione il comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (soccorso istruttorio); il non possesso dei requisiti richiesti comporta l'esclusione dell'Impresa concorrente dalla gara.
4. La documentazione non in regola con l'imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e ss.mm.ii.
5. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di avvalersi del disposto dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
6. In caso di offerte uguali si procederà a norma dell'art. 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
7. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all'aggiudicazione della gara senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo.
8. Nessun compenso o rimborso spetta ai soggetti concorrenti per la compilazione delle offerte presentate o in caso di annullamento della gara.
9. L'aggiudicazione definitiva del servizio, la non aggiudicazione o l'annullamento della gara si intendono deferiti alle decisioni dell'Amministrazione regionale.
10. L'aggiudicazione pronunciata in sede di gara ha carattere provvisorio ed è subordinata all'esito delle verifiche e dei controlli sull'Impresa aggiudicataria provvisoria in ordine al possesso dei requisiti prescritti e agli accertamenti antimafia.
11. L'aggiudicazione provvisoria vincola immediatamente l'Impresa concorrente aggiudicataria, mentre l'Amministrazione regionale sarà vincolata solo dopo la firma del contratto di appalto.
12. L'aggiudicazione definitiva è disposta con decreto dirigenziale.
13. L'Impresa aggiudicataria deve garantire, in corso d'opera, il permanere dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.
14. L'Amministrazione regionale si avvale della facoltà di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

15. Tutta la documentazione presentata dall'Impresa aggiudicataria, dalla seconda classificata e dai soggetti concorrenti sorteggiati è trattenuta dall'Amministrazione regionale.
16. Informazioni sull'esito della gara e sulla restituzione dei documenti presentati devono essere richieste al Responsabile del procedimento.
17. L'Amministrazione regionale comunicherà, entro 6 (sei) giorni antecedenti la scadenza del termine stabilito per la presentazione dell'offerta, le eventuali informazioni complementari nonché le risposte ai quesiti che siano stati richiesti per iscritto, o mediante posta elettronica certificata, entro 9 (nove) giorni antecedenti la scadenza del termine stabilito per la presentazione dell'offerta, a mezzo di pubblicazione sul sito internet regionale: www.ull.regione.sicilia.it, voce "Gara per la stampa della Gazzetta - profilo del committente".